

Condizioni di Assicurazione  
e  
Nota Informativa

# Zero Pensieri



# Nota Informativa

(art. 123 D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 175)

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. 175 del 17 marzo 1995 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1995), concernente l'attuazione della Direttiva 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997.

## **a) Informazioni relative alla Società (Impresa Assicuratrice)**

L'Impresa Assicuratrice è Arca Assicurazioni S.p.A., con sede legale e direzione a Verona, CAP 37138, via S. Marco, 48.

L'impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 330 del 11 settembre 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 1996.

ARCA ASSICURAZIONI S.p.A., Società facente parte del Gruppo Assicurativo Arca, iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 004

## **b) Legislazione applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana. Qualora si trattasse di assicurazione non obbligatoria, è comunque facoltà delle parti concordare l'applicazione di una diversa legislazione a sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 175/95, sulla quale prevarranno in ogni caso le norme imperative di diritto italiano.

## **c) Gestione dei reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad Arca Assicurazioni, Servizio Legale e Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona (è anche possibile inoltrare il proprio reclamo al fax 045.8182317 o all'indirizzo di posta elettronica: [reclami@arcassicura.com](mailto:reclami@arcassicura.com)). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

## **d) Termini di prescrizione dei Diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

## **e) Dichiarazioni inesatte e reticenze**

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato, relativi alle circostanze del rischio, devono essere necessariamente esatte e complete. Le eventuali dichiarazioni inesatte e le reticenze potrebbero infatti essere causa di annullamento e/o risoluzione del contratto, e comportare la riduzione o la mancata corresponsione della prestazione assicurativa, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

**f) Si richiama l'attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente le condizioni contrattuali prima di sottoscrivere il contratto, al fine di comprendere esattamente diritti e obblighi da esso conseguenti.**

# Condizioni di Assicurazione

## Indice

• <b>Definizioni</b>	<b>4</b>
• <b>Condizioni Generali di Assicurazione</b>	<b>5</b>
• <b>Sezione 1 - Responsabilità Civile della vita privata</b>	<b>7</b>
• <b>Sezione 2 - Tutela Legale della vita privata</b>	<b>10</b>
• <b>Modulo richiesta indennizzo</b>	<b>15</b>

# Definizioni

Nel testo si intende per:

**ASSICURATO:** la persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione identificato quale capofamiglia. Per la sola sezione 2 – Tutela legale della vita privata, la definizione si intende riferita all'ASSICURATO e al suo NUCLEO FAMILIARE.

**ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione

**CASO ASSICURATIVO:** il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia, per il quale è prevista l'assicurazione di Tutela Legale

**COSE:** gli oggetti materiali e gli animali

**CONTRAENTE:** il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio

**FABBRICATO:** l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie di finitura compresi fissi, infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione. Costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate ed i cancelli, nonché le dipendenze (cantine, soffitte, box esistenti nel fabbricato o negli spazi a esso adiacenti, anche non comunicanti con i locali assicurati), le pertinenze separate (tutti gli spazi adiacenti di pertinenza, anche se tenuti ad orto o a giardino o a frutteto, compresi alberi d'alto fusto e le strade private) nonché le attrezzature sportive e per i giochi, escluse le piscine

**FRANCHIGIA:** la parte di danno liquidabile a termini di polizza, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

**NUCLEO FAMILIARE:** il coniuge non legalmente separato, i figli minorenni anche se non conviventi e i soggetti che risiedono stabilmente con l'ASSICURATO.

**POLIZZA:** il documento che prova il contratto di assicurazione e che è sottoscritto dal contraente\assicurato

**PREMIO:** la prestazione in denaro dovuta dal contraente alla Società

**SINISTRO:** il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione

**SOCIETÀ:** Arca Assicurazioni S.p.A.

**TUTELA LEGALE:** l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209\05, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati

**UNICO CASO ASSICURATIVO:** il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati

# Condizioni Generali di Assicurazione

## **Art. 1 - Oggetto del contratto**

Con il presente contratto la SOCIETÀ si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO in relazione alle garanzie indicate nella POLIZZA.

## **Art. 2 - Operatività del contratto**

Le garanzie prestate sono esclusivamente quelle indicate in POLIZZA e valgono esclusivamente per l'ubicazione e/o le persone indicate nella stessa.

## **Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del RISCHIO**

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del RISCHIO possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

Tali omissioni o inesattezze non comportano decadenza dal diritto all'INDENNIZZO, sempreché siano avvenute in buona fede e quindi esclusi i casi di dolo o di colpa grave. La SOCIETÀ ha peraltro il diritto di percepire la differenza di PREMIO corrispondente al maggior RISCHIO a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

## **Art. 4 - ASSICURAZIONE per conto altrui**

Se la presente ASSICURAZIONE è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal CONTRAENTE, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo ASSICURATO.

## **Art. 5 - Altre assicurazioni**

**L'ASSICURATO deve comunicare per iscritto alla SOCIETÀ l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso RISCHIO. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'INDENNIZZO.**

In caso di SINISTRO, l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

## **Art. 6 - Modifiche al contratto**

Le eventuali modificazioni al contratto devono essere provate per iscritto.

## **Art. 7 - Decorrenza della garanzia e pagamento del PREMIO**

L'ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il CONTRAENTE non paga i premi successivi, l'ASSICURAZIONE resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della SOCIETÀ al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

## **Art. 8 - Durata**

La durata del presente contratto viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione del contratto stesso e viene indicata sulla POLIZZA.

## **Art. 9 - Aggravamento del RISCHIO**

**L'ASSICURATO o il CONTRAENTE deve dare comunicazione scritta alla SOCIETÀ di ogni aggravamento del RISCHIO.**

**Gli aggravamenti di RISCHIO non noti o non accettati dalla SOCIETÀ possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la stessa cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.**

**Il diritto all'INDENNIZZO non viene pregiudicato in caso di aggravamento di RISCHIO non comunicato in buona fede dall'ASSICURATO.**

**Art. 10 - Diminuzione del RISCHIO**

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE è tenuto a comunicare alla SOCIETÀ le eventuali diminuzioni del RISCHIO. In tale evenienza la SOCIETÀ è tenuta a ridurre il PREMIO o le rate di PREMIO successivi alla suddetta comunicazione dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso.

**Art. 11 - Proroga del contratto e disdetta**

In mancanza di disdetta, da comunicarsi mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, quest'ultimo è prorogato per un anno e così successivamente, salvo che nella POLIZZA venga indicato NO relativamente al tacito rinnovo.

**Art. 12 – Pagamento del PREMIO con addebito del conto corrente**

Il versamento del PREMIO può essere effettuato mediante addebito sul conto corrente, previa autorizzazione di addebito rilasciata e sottoscritta dal contraente al momento della stipula del contratto. L'eventuale estinzione del conto corrente, o la revoca dell'autorizzazione di addebito, deve essere comunicata alla SOCIETÀ entro i 30 giorni successivi, comunicando altresì le nuove coordinate bancarie per l'attivazione della procedura RID per il pagamento delle successive rate a scadenza.

**Art. 13 - Verifica dello stato delle COSE assicurate**

La verifica dello stato delle COSE assicurate avverrà previo accordo tra la SOCIETÀ e l'ASSICURATO. Analogamente, in caso di SINISTRO, la presa visione di fatture o altra documentazione al fine di poter determinare l'ammontare del danno avverrà previo accordo tra la SOCIETÀ e l'ASSICURATO stesso.

**Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla POLIZZA**

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla POLIZZA non possono essere esercitati che dal CONTRAENTE e dalla SOCIETÀ. Spetta in particolare al CONTRAENTE compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'INDENNIZZO liquidato a termine di POLIZZA non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Art. 15 - Foro competente**

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE.

**Art. 16 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'ASSICURAZIONE sono a carico del CONTRAENTE.

**Art. 17 - Riservatezza dei dati**

Arca Assicurazioni S.p.A. si impegna a conservare la riservatezza su tutti i dati relativi ai contraenti e/o assicurati di cui venga in possesso con il presente CONTRATTO e a non divulgare le informazioni così raccolte. Arca Assicurazioni S.p.A. si impegna a utilizzare i dati personali raccolti e registrati riguardanti i contraenti e/o assicurati esclusivamente in termini compatibili con la legge. Si impegna inoltre a trattare tali dati in modo lecito e secondo correttezza, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Arca Assicurazioni S.p.A si impegna, altresì, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a custodire e controllare i dati personali raccolti in modo da ridurre al minimo i rischi di distribuzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

# Sezione 1 - Responsabilità Civile della vita privata

## Art. 18 - Oggetto della garanzia Responsabilità Civile vita privata

La SOCIETÀ si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO e i componenti il suo NUCLEO FAMILIARE, nei limiti dei massimali indicati in POLIZZA, di quanto costoro siano tenuti a versare quali civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a COSE in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, con esclusione pertanto di ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere.

**Si precisa che i danni provocati in conseguenza della partecipazione ad attività organizzate da associazioni di volontariato o da istituti scolastici sono in garanzia solo per l'eccedenza e la scopertura delle polizze di ASSICURAZIONE della Responsabilità Civile delle predette associazioni e istituti.**

I danni da conduzione delle abitazioni in locazione ai figli dell'ASSICURATO che, per esigenze di studio o tirocinio, risiedono temporaneamente in altre località sono in garanzia con una **FRANCHIGIA fissa per SINISTRO di Euro 150,00.**

Sono compresi nell'ASSICURAZIONE i rischi inerenti:

- a) a modellismo in genere, anche a motore, a scopo di svago, compresa la partecipazione a gare dilettantistiche, comprese prove e manifestazioni;
- b) a proprietà e detenzione di armi da fuoco, purché regolarmente denunciate, compreso l'uso personale per difesa da parte dell'ASSICURATO munito di regolare porto d'armi, per tiro a segno, tiro a volo, pesca subacquea e simili, ma escluso l'esercizio della caccia;
- c) a proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e da tutti i necessari ausili, compresi tra questi le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia opera nel caso in cui le persone portatrici di handicap psichico/fisico siano persone delle quali l'ASSICURATO deve rispondere, ovvero nel caso in cui il portatore di handicap sia l'ASSICURATO stesso;
- d) a pratica di attività sportive, **a eccezione dei casi previsti dall'art. 19 "Rischi esclusi" punto ii), lettera a);**
- e) alla responsabilità derivante a terzi ai quali l'ASSICURATO abbia affidato i figli minori, per i fatti commessi da questi ultimi;
- f) a danni derivanti dalla proprietà e uso di cani, gatti e altri animali domestici e da cortile, nonché di cavalli da sella **con esclusione dei danni alle persone che li cavalcano**; è compresa altresì la responsabilità dei terzi ai quali l'ASSICURATO abbia temporaneamente affidato cani o altri animali domestici per la loro custodia, **purché tale custodia non costituisca attività professionale. Tale estensione è prestata con una FRANCHIGIA per sinistro di € 150,00;**
- g) a responsabilità derivante dalla conduzione di locali adibiti a uffici o studi professionali, se intercomunicanti con abitazioni civili di proprietà dell'ASSICURATO, ubicate nel Territorio Italiano, per danni occorsi durante l'orario di apertura al pubblico, **esclusa ogni responsabilità professionale inerente all'attività in essi esercitata;**
- h) a danni da INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO a cose di terzi che l'ASSICURATO abbia in consegna o custodia nei locali di villeggiatura non di proprietà, compresi i danni ai locali stessi.

La copertura viene inoltre estesa:

- i) alla Responsabilità Civile dell'ASSICURATO in conseguenza di INCENDIO o SCOPPIO dell'autovettura, del motociclo, del natante, comprese roulotte, carrelli trainabili e attrezzature, stazionanti in garage o aree private; la COPERTURA comprende i danni ai locali di proprietà di terzi (box o rimesse private) anche se locati all'ASSICURATO;
- j) alla Responsabilità Civile dell'ASSICURATO, nella sua qualità di trasportato, su veicolo natanti a motore di proprietà altrui, compresi i danni cagionati a tali mezzi e ai terzi trasportati; inoltre la garanzia è estesa alla responsabilità delle persone trasportate su veicoli o natanti a motore di proprietà dell'ASSICURATO, per danni involontariamente causati da costoro a terzi trasportati, in conseguenza della circolazione del veicolo o natante a motore, **esclusi comunque i danni ai mezzi stessi;**

- k) limitatamente ai danni fisici, con una FRANCHIGIA assoluta per SINISTRO di **Euro 150,00**, alla Responsabilità Civile dell'ASSICURATO, ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile, all'avviamento di veicoli o natanti a motore da parte di soggetti che compongono il suo NUCLEO FAMILIARE di età inferiore ai 18 anni, la garanzia è subordinata all'esistenza, al momento del SINISTRO, di una valida ASSICURAZIONE per la Responsabilità Civile obbligatoria derivante dalla circolazione del veicolo o del natante, ed è operante esclusivamente a tutela dell'azione di rivalsa esperita dall'impresa che presta l'ASSICURAZIONE obbligatoria;
- l) alla Responsabilità Civile dell'ASSICURATO nella sua qualità di proprietario di fabbricati adibiti ad abitazione civile, ubicati nel Territorio Italiano. La garanzia è estesa ai danni derivanti da caduta da neve o ghiaccio dai tetti, nonché per danni a terzi causati da caduta di porzioni del FABBRICATO compresi pannelli solari, antenne radiotelevisive o radioamatoriali installate in modo fisso;
- m) ai danni da furto cagionati a terzi a opera di persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi fatti erigere dall'ASSICURATO su fabbricati di proprietà adibiti ad abitazione civile, ubicati nel Territorio Italiano. **Tale estensione è prestata con uno SCOPERTO del 10% con il minimo di Euro 500,00 per ogni SINISTRO e fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato;**
- n) ai danni da interruzione o sospensione di attività industriali, agricole, commerciali o di servizi, purché derivante da SINISTRO indennizzabile ai sensi del presente art. 18 lett. l);
- o) con l'applicazione di una **FRANCHIGIA fissa per SINISTRO di Euro 150,00**, alla responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento d'acqua o rigurgito di fogne, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture facenti parte dei fabbricati adibiti ad abitazione civile di proprietà dell'ASSICURATO, ubicati nel Territorio Italiano, **con esclusione dei danni da gelo, umidità e stillicidio;**
- p) ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocati da sostanze emesse e comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dei fabbricati adibiti ad abitazione civile di proprietà dell'ASSICURATO, ubicati nel Territorio Italiano; **tale estensione è prestata con uno SCOPERTO del 10% con il minimo di Euro 500,00 per ogni SINISTRO e fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato;**
- q) alla committenza a terzi per lavori di straordinaria manutenzione, relativamente ai fabbricati adibiti ad abitazione civile di proprietà dell'ASSICURATO, ubicati nel Territorio Italiano, compresi ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, purché eseguiti con le prescritte licenze edilizie;
- r) alla committenza a terzi dei lavori e servizi inerenti la custodia, il giardinaggio anche con macchine a motore, la pulizia e la vigilanza di fabbricati adibiti ad abitazione civile di proprietà dell'ASSICURATO, ubicati nel Territorio Italiano, compresa la committenza di lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
- s) ad eventuali danni a terzi che colf e badanti dovessero causare in occasione di lavoro o di servizio durante lo svolgimento delle loro mansioni in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO.

In caso di abitazione in condominio, comproprietà o multiproprietà l'ASSICURAZIONE, di cui al presente articolo, si intende prestata a favore del solo ASSICURATO tanto per i danni dei quali lo stesso debba rispondere in proprio, quanto per la quota proporzionale a suo carico, di danni derivanti dalla proprietà comune, escluso ogni obbligo di tipo solidale con condomini o comproprietari e per l'eventuale eccedenza o scopertura di contratti assicurativi condominiali o di comproprietari stipulati nell'interesse di tutti.

La SOCIETA' si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO, fino alla concorrenza di **Euro 500.000,00, per sinistro e per anno assicurativo**, delle somme a cui egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle COSE di terzi da INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO derivanti da fabbricati di proprietà adibiti ad abitazione civile, ubicati nel Territorio Italiano.

Sono considerati terzi i collaboratori familiari che, limitatamente alle lesioni personali dalle quali sia derivata **un'invalidità permanente non inferiore al 6%**, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, essendo in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

#### **Art. 19 - Rischi esclusi**

**i) Non sono considerati terzi ai fini dell'ASSICURAZIONE R.C.:**

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di ASSICURAZIONE, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;**
- b) le persone della cui opera l'ASSICURATO si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate, salvo quanto previsto all'art. 18.**

**ii) L'ASSICURAZIONE non comprende i danni:**

- a) da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere;**
- b) derivanti dalla proprietà, uso o possesso di animali, salvo quanto previsto all'art.18 lettera f);**
- c) da furti commessi da terzi anche qualora tali furti siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o omissiva dell'ASSICURATO;**
- d) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- e) da inquinamento in genere, salvo quanto previsto all'art. 18 lettera p);**
- f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;**
- g) ai trasportati su veicoli a motore salvo quanto previsto all'art. 18 lettere j) e k);**
- h) a COSE altrui che l'ASSICURATO detenga a qualunque titolo salvo quanto previsto all'art.18 lettera h);**
- i) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate;**
- j) da detenzione o da impiego di esplosivi;**
- k) derivanti dalla conduzione di piscine;**
- l) a COSE di terzi derivanti da INCENDIO o SCOPPIO di COSE dell'ASSICURATO salvo quanto previsto all'art.18;**
- m) derivanti dall'esercizio della caccia;**
- n) provocati con violazione di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco;**
- o) derivanti da violazione di contratti di lavoro;**
- p) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra;**
- q) provocati da campi elettromagnetici;**
- r) provocati da insalubrità dei locali;**
- s) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;**
- t) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all'art.18 lettera n);**
- u) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa.**

#### **Art. 20 - Pluralità di assicurati**

Il massimale indicato in POLIZZA rappresenta il massimo esborso della SOCIETÀ per ogni SINISTRO cui si riferisce la domanda di risarcimento; resta convenuto che, qualora l'ASSICURAZIONE venga prestata per una pluralità di assicurati, in nessun caso la SOCIETÀ risponderà per una somma superiore a detto massimale nel caso di corresponsione di più assicurati tra loro.

#### **Art. 21 - Estensione territoriale**

L'ASSICURAZIONE si intende operante per il mondo intero.

## Norme in caso di sinistro Responsabilità Civile

### Art. 22 - Denuncia di SINISTRO

L'ASSICURATO, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile dare immediato avviso del SINISTRO attraverso il numero verde 800.484343 alla SOCIETÀ, facendo poi seguito entro 3 giorni con denuncia scritta. La denuncia deve contenere, ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze del SINISTRO, il nome e il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del SINISTRO note all'ASSICURATO.

### Art. 23 - Gestione delle vertenze e spese legali

La SOCIETÀ assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'ASSICURATO, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'ASSICURATO e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'ASSICURATO stesso. Sono a carico della SOCIETÀ le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'ASSICURATO, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in POLIZZA. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra SOCIETÀ e ASSICURATO in proporzione del rispettivo interesse. La SOCIETÀ non riconosce peraltro le spese incontrate dall'ASSICURATO per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

## Sezione 2 – Tutela Legale della vita privata

(Operante solo se richiamata in polizza)

### PREMESSA

La gestione dei sinistri TUTELA LEGALE è stata affidata dalla SOCIETÀ a:

**ARAG Assicurazioni S.p.A** con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'ASSICURATO può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di SINISTRO: 045.8290557,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del SINISTRO 045.8290449.

### Art. 24 – Oggetto dell'ASSICURAZIONE

1. La SOCIETÀ, alle condizioni della presente POLIZZA e **nei limiti del massimale di € 5.000,00 per CASO ASSICURATIVO senza limite annuo**, assicura la TUTELA LEGALE, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'ASSICURATO per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati nella presente sezione.**

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del CASO ASSICURATIVO **nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO ed il legale che stabiliscono compensi professionali;**
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'ASSICURATO, o di transazione autorizzata da Arag ai sensi dell'Art. 29 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell'Art. 29 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;

- Il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
3. E' garantito l'intervento di un **unico legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 27 comma 3.

#### **Art. 25 - Delimitazioni dell'oggetto dell'ASSICURAZIONE**

1. L'ASSICURATO è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme; relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del CASO ASSICURATIVO
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La SOCIETA' non si assume il pagamento di :

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'ASSICURATO nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

**3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

#### **Art. 26 - Insorgenza del CASO ASSICURATIVO**

1. Ai fini della presente POLIZZA, per insorgenza del CASO ASSICURATIVO si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'ASSICURATO, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**
- In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del CASO ASSICURATIVO si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :

- **durante il periodo di validità della POLIZZA**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della POLIZZA**, in tutte le restanti ipotesi.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla SOCIETA' o ad Arag, nei modi e nei termini dell' Art. 27, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'ASSICURAZIONE fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

5. Si considerano a tutti gli effetti come **UNICO CASO ASSICURATIVO**:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

#### **Art. 27 - Denuncia del CASO ASSICURATIVO e libera scelta del Legale**

1. L'ASSICURATO deve **immediatamente denunciare alla SOCIETA' o ad Arag** qualsiasi CASO ASSICURATIVO nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della SOCIETA' o ad Arag notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.

3. L'ASSICURATO ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla SOCIETA' o ad Arag contemporaneamente alla denuncia del CASO ASSICURATIVO.

4. Se l'ASSICURATO non fornisce tale indicazione, la SOCIETA' o Arag lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'ASSICURATO **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'ASSICURATO deve conferire mandato.**

5. L'ASSICURATO ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la SOCIETA' o Arag.

#### **Art. 28 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'ASSICURATO richiede la copertura assicurativa è **tenuto a:**

- informare immediatamente la SOCIETA' o Arag in modo completo e veritiero di tutti i particolari del CASO ASSICURATIVO, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

#### **Art. 29 - Gestione del CASO ASSICURATIVO**

1. Ricevuta la denuncia del CASO ASSICURATIVO, Arag si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'ASSICURATO presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 27.

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

4. **L'ASSICURATO non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Arag.**

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con Arag.**

6. La SOCIETA' o Arag non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'ASSICURATO e la SOCIETA' o Arag, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**

**Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

La SOCIETA' avverte l'ASSICURATO del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

#### **Art. 30 - Recupero di somme**

1. Spettano integralmente all'ASSICURATO i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. **Spettano invece ad Arag, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

#### **Art. 31 - Estensione territoriale**

1. **Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'ASSICURAZIONE vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**

2. **In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

### **Art. 32 – Prestazioni garantite e soggetti assicurati**

Le garanzie previste all'Art. 24 – Oggetto dell'ASSICURAZIONE - delle Condizioni Generali di ASSICURAZIONE, che il CONTRAENTE dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate al CONTRAENTE assicurato, ai suoi familiari, ai conviventi, al coniuge non legalmente separato, ai figli minorenni anche se non conviventi ed ai soggetti che risiedono stabilmente con l'Assicurato.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa POLIZZA le garanzie vengono prestate **unicamente a favore dell'ASSICURATO-CONTRAENTE.**

### **Art. 33 - Vita Privata**

Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata **con esclusione:**

- **di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;**
- **della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'ASSICURAZIONE obbligatoria di cui alla legge 24.12.1969 n.990 e successive modificazioni;**
- **della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi.**

Le garanzie valgono per:

1. Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a COSE subiti per fatti illeciti di terzi;
2. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

### **Art 34 - FABBRICATO**

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di conduttore o proprietario di tutti i FABBRICATI o parte di essi, **purché direttamente utilizzati.**

Le garanzie valgono per:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a COSE subiti per fatti illeciti di terzi;
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

### **Art. 35 - Esclusioni**

**Le garanzie non sono valide:**

- a) **per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
- b) **in materia fiscale ed amministrativa;**
- c) **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- d) **per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;**
- e) **per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- f) **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
- g) **per fatti dolosi delle persone assicurate;**
- h) **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- i) **per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'ASSICURATO viene perseguito in sede penale;**
- l) **per qualsiasi CASO ASSICURATIVO inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;**
- m) **per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'ASSICURATO;**
- n) **per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;**
- o) **per controversie contro la SOCIETA' e Arag.**

# Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla DENUNCIA di SINISTRO e alla richiesta di INDENNIZZO.

Modalità di contatto:

per telefono dall'Italia al numero verde gratuito: **800.48.43.43**  
dall'estero. **+39.045.8181941**

- dalle 8.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì;
- dalle 9.00 alle 13.00 il sabato.

per fax "Servizio Sinistri Rami Elementari": **045.8182397**

per telegramma indirizzato a:  
Arca Assicurazioni S.p.A  
Servizio Sinistri  
Via San Marco, 48  
37138 Verona

In ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome
- numero del CONTRATTO
- recapito telefonico dove il servizio sinistri potrà richiamare.

# Modulo richiesta di Indennizzo

## Polizza Zero Pensieri

DA INVIARE TRAMITE FAX AL N. 045.8182397  
OPPURE TRAMITE RACCOMANDATA

Spettabile  
Arca Assicurazioni S.p.A.  
Via San Marco, 48  
37138 – Verona  
  
Fax 0458182397

N° Sinistro (riservato alla Società)

N° CONTRATTO

### DATI DELL'ASSICURATO

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

CF/PI

Residente in Via ..... civ. ....

Cap.....Comune..... Provincia.....

Tel.

Sig. :

Reperibilità:

giorni

dalle ore

alle ore

### DESCRIZIONE DELL'EVENTO

### Garanzia RC

### Garanzia Tutela Legale

Data e ora

Località di accadimento del sinistro

Causa e descrizione dell'evento

Terzi danneggiati (cognome, nome, cod fiscale, indirizzo):

Descrizione danni

Autorità intervenute

Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la Compagnia)

Identif. Paese  
2 lettere

CIN Paese  
2 cifre

CIN  
Conto  
1 lettera

ABI  
5 cifre

CAB  
5 cifre

Nr. C/C  
12 caratteri alfanumerici

Banca

Intestatario

Firma del denunciante

Data

# Informativa sulla tutela dei dati personali

*Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:*

## *1) Finalità del trattamento dei dati*

I dati personali sono trattati nell'ambito della ordinaria attività della Società ed in particolare il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- c) può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.

## *2) Modalità del trattamento dei dati*

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri ed altri canali di acquisizione di contratti di ASSICURAZIONE (ad esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione, di postalizzazione etc).

## *3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati*

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, etc);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

Il consenso che chiediamo all'interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati sensibili sono quelli definiti dall'art. 4, comma 1, lett d) ed e) del Codice ( dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali).

## *4) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati*

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di ASSICURAZIONE, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;

b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

#### *5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati*

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell'industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di postalizzazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

#### *6) Diritti dell'interessato*

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso Arca Assicurazioni S.p.A via San Marco, 48 37138 Verona Tel. 045 8182111, Fax 045 8102034, e-mail: [privacy@arcassicura.com](mailto:privacy@arcassicura.com)

#### *7) Titolare e responsabili del trattamento*

Titolare del trattamento dei dati è Arca Assicurazioni S.p.A., nella persona dell'Amministratore Delegato. L'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Arca Assicurazioni S.p.A. è consultabile

sul sito internet: [www.arcassicura.com](http://www.arcassicura.com).

E presso la sede della società in Verona, Via San Marco, 48.